

# *Circolari per la clientela*

**Richiesta documentazione  
per i modelli REDDITI 2022**

## SCHEDA RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE

PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA.....	2
PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA.....	16
DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE .....	17

### PERSONE FISICHE NON TITOLARI DI PARTITA IVA

- variazioni dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (indicazione dei figli di età inferiore a 3 anni, degli eventuali figli portatori di *handicap*, dei mesi in cui il familiare è a carico e della relativa percentuale); eventuale sentenza di separazione o divorzio;
- documentazione prevista per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta per familiari a carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia;
- documentazione relativa al trasferimento in Italia dall'estero e per la fruizione delle agevolazioni previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei pensionati;
- per i soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all'AIRE (se cittadini italiani) e dati relativi alla residenza anagrafica all'estero;
- documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/sublocazione/affitto/comodato/locazione del comodatario, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.; specificare i terreni posseduti o condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali;
- ricevute di pagamento dell'IMU relativa al 2021 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell'imposta dovuta per tale anno o per l'applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);
- ricevute di pagamento dell'IMI o dell'IMIS relativa al 2021, per gli immobili ubicati nelle Province autonome di Bolzano e Trento (se non gestita dallo Studio);
- atti di acquisto di immobili, a partire dall'1.1.2021, usufruendo delle agevolazioni prima casa;
- canoni di locazione spettanti con riferimento al 2021 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);
- con riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti nel 2021, intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento;
- attestazione delle imposte versate sui canoni di locazione di immobili abitativi venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- canoni di locazione "convenzionali" relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa o per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi;
- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale per i quali è stata effettuata l'opzione per la "cedolare secca" o per i quali l'opzione deve essere esercitata in dichiarazione;
- corrispettivi ed eventuali ritenute (risultanti dalle Certificazioni Uniche 2022) relativi a contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario (tenendo presente che si presume la natura imprenditoriale dell'attività, in caso di destinazione alla locazione breve di più di 4 appartamenti per ciascun periodo d'imposta); eventuale opzione per la "cedolare secca" da esercitare in dichiarazione;

- canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
- indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2021 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto;
- spese sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli ettari presi in affitto (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore ai 35 anni);
- dati relativi all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione (per la quale spetta una detrazione IRPEF);
- dati relativi al credito d'imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo del 2009;
- dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo del 2009;
- estremi di registrazione (o codice identificativo) dei contratti di locazione, per gli immobili situati nella Regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili;
- certificazioni dei redditi di pensione, da lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2022 o Certificazione Unica 2021 in caso di cessazione del rapporto);
- certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d'imposta;
- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all'estero; specificare se si tratta di lavoratori dipendenti "frontalieri";
- redditi prodotti in euro e in franchi svizzeri dai residenti a Campione d'Italia;
- assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- altri assegni periodici (testamentari/alimentari);
- borse di studio;
- indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d'autore o d'inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
- compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni percepiti da docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado;
- prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);
- oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
- certificati dei sostituti d'imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2021 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva);
- altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
- risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;
- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2021, per interventi che danno diritto ad un credito d'imposta (c.d. "*Art bonus*"), vale a dire:
  - manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
  - sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri

nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate da ultimo nel 2018, a favore di istituti scolastici che danno diritto ad un credito d'imposta (c.d. "*School bonus*", da utilizzare in tre quote annuali di pari importo), vale a dire quelle destinate:
  - alla realizzazione di nuove strutture scolastiche;
  - alla manutenzione e al potenziamento di quelle esistenti;
  - al sostegno di interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti;
- erogazioni liberali in denaro, effettuate da ultimo nel 2020, con riferimento agli interventi di restauro e ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari (c.d. "*Sport bonus*");
- erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2021, per interventi di bonifica ambientale su edifici e terreni pubblici;
- credito d'imposta spettante per il 2021 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;
- credito d'imposta spettante per il 2021 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abilitati nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo;
- credito d'imposta spettante per il 2021 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;
- credito d'imposta, per un importo massimo di 750,00 euro, per le spese sostenute dall'1.8.2020 al 31.12.2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, spettante a coloro che, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, hanno rottamato una seconda autovettura (istanza da presentare dal 13.4.2022 al 13.5.2022, con il modello approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 28.1.2022 n. 28363);
- scelta per la destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
- scelta per la destinazione del 5 per mille dell'IRPEF al sostegno degli enti *no profit* (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di determinati requisiti, enti del Terzo settore), oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, oppure al sostegno degli enti gestori delle aree protette, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario, oppure al Comune di residenza fiscale;
- scelta per la destinazione del 2 per mille dell'IRPEF ad un partito politico iscritto nell'apposito Registro nazionale;
- dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 (modello 730/2021 o REDDITI PF 2021) o ultima dichiarazione presentata (se non gestita dallo Studio);
- dichiarazioni integrative di anni pregressi presentate nel 2021 (se non gestite dallo Studio);
- modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2021 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
- imposte e oneri rimborsati.

#### **Documentazione riferita a:**

- lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;

- cessioni di beni immobili effettuate nel 2021, entro 5 anni dall'acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
- cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2021;
- perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento dei terreni posseduti all'1.1.2021 e/o in date anteriori;
- indennità di esproprio e altre somme percepite nell'ambito del procedimento espropriativo;
- vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;
- immobili situati all'estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio per gli immobili UE/SEE; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
- imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all'estero (IVIE) versata in acconto per il 2021;
- redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
- redditi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
- differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;
- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;
- redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);
- proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da diporto;
- plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2021 (se non si è optato per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito");
- perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2021 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle partecipazioni "non qualificate" (quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011 e/o al 30.6.2014;
- plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
- certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di "risparmio amministrato" o di "risparmio gestito";
- redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all'acconto d'imposta del 20%;
- consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2021; per questi beni è necessario acquisire il valore all'inizio del periodo d'imposta e quello al termine del periodo d'imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e tutti gli immobili detenuti all'estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli *yacht*, le opere d'arte e i gioielli;
- attività finanziarie detenute all'estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
- documentazione relativa ai *dossier* titoli custoditi o amministrati da intermediari non residenti e relativa movimentazione;
- imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) versata in acconto per il 2021;
- conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero. Per i conti correnti detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2021. Inoltre, con riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
  - essi scontano l'IVAFE se il loro valore medio di giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
  - devono essere indicati nel quadro RW se nel corso del 2021 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 15.000,00 euro;

- controvalore in euro della valuta virtuale posseduta all'1.1.2021 ed al 31.12.2021;
- interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
- proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e percepiti nel 2021 senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
- aumenti di capitale sottoscritti dall'1.1.2021 al 30.6.2021, con ricevute di versamento delle somme relative.

**Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:**

- contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe); si ricorda che non è più deducibile il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa salute") pagato con l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);
- contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
- contributi per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, *baby sitter* e "badanti"), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati all'agenzia interinale;
- contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
- per i lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2016, contributi per la previdenza complementare versati negli anni 2016-2020, al fine di determinare l'eventuale maggiore *plafond* di deducibilità applicabile dal periodo d'imposta 2021;
- spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di *handicap*;
- spese per l'acquisto di medicinali sostenute da portatori di *handicap*: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
- contributi versati ai fondi sanitari integrativi;
- erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute;
- assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
- assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni alimentari stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- somme investite nel capitale sociale di *start up* innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;
- spese sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti effettuati dall'1.1.2014 al 31.12.2017);
- erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo;

- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS) e organizzazioni di volontariato (ODV);
- erogazioni liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano nell'ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
- somme restituite nel 2021 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;
- somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;
- canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
- contributi a consorzi obbligatori;
- indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
- spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l'espletamento della relativa procedura di adozione internazionale;
- erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato;
- erogazioni liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di *trust*, ovvero dei fondi speciali, istituiti a favore delle persone con disabilità grave.

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19%:**

- spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute nel 2021 sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l'acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
- spese per l'acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dall'Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
- spese per l'acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
- spese sostenute in favore di soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
- spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica ("*ticket*");
- spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di *handicap*;
- documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
- spese per i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di *handicap*;
- spese per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di *handicap* e di cani-guida per soggetti non vedenti;
- spese di interpretariato per soggetti sordi;
- spese veterinarie;
- interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);

- interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;
- interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l'acquisto di immobili diversi dall'abitazione principale;
- canoni e relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale;
- contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;
- spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
- provvigioni pagate nel 2021 ad intermediari immobiliari per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
- premi versati nel 2021 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000;
- premi versati nel 2021 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall'1.1.2001;
- premi versati nel 2021 per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall'1.1.2018;
- spese sostenute nel 2021 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- spese sostenute nel 2021 per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a 3 anni di età;
- spese sostenute nel 2021 per la frequenza delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche o private;
- spese sostenute nel 2021 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche estere, di corsi di istruzione universitaria, di *master*, di corsi di perfezionamento o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
- spese sostenute nel 2021 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento;
- spese sostenute nel 2021 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione relativi a studenti universitari "fuori sede", anche in relazione ad Università all'estero;
- spese per l'istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
- spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
- spese sostenute nel 2021 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
- spese sostenute nel 2021 per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica;
- spese per gli addetti all'assistenza di persone non autosufficienti (c.d. "badanti"), anche se sostenute per familiari a carico;
- spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
- spese funebri sostenute nel 2021, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio, parentela o affinità;
- contributi associativi alle società di mutuo soccorso;
- erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
- erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;
- erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

- erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all'estero;
- erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel settore musicale;
- erogazioni liberali a favore della società di cultura "La Biennale di Venezia";
- erogazioni liberali a favore dell'ospedale "Galliera" di Genova per l'attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
- erogazioni liberali al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Dall'1.1.2020, la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) spetta soltanto se il pagamento dell'onere è avvenuto con:

- bonifico bancario o postale;
- altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti dall'art. 23 del DLgs. 241/97 (es. carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

L'obbligo della tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Ove ricorra l'obbligo di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità di pagamento (es. ricevute dei bonifici, ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti conto bancari o postali).

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 20%:**

- "bonus vacanze" utilizzato entro il 31.12.2021, sul quale è possibile fruire della detrazione.

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 26%:**

- erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
- erogazioni liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 30%:**

- somme investite nel capitale sociale di *start up* innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in *start up* innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, *pro quota*, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
- investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative;
- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale (APS).

#### **Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 35%:**

- erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di organizzazioni di volontariato (ODV).

#### **Documentazione relativa agli oneri per investimenti in *start up*/PMI innovative in regime *de minimis* che danno diritto alla detrazione d'imposta del 50%:**

- somme investite nel capitale sociale di *start up* innovative in regime *de minimis*, per le quali è stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l'apposita istanza; la detrazione spetta in alternativa a quella ordinaria;
- investimenti in piccole e medie imprese (PMI) innovative in regime *de minimis*, per le quali è stata presentata al Ministero dello Sviluppo economico l'apposita istanza; la detrazione è riconosciuta in via prioritaria rispetto a quella ordinaria.

### **Documentazione relativa agli oneri per la “pace contributiva” che danno diritto alla detrazione d'imposta del 50%**

Oneri sostenuti nel 2021 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 20 del DL 28.1.2019 n. 4).

La detrazione spetta anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato stesso.

La detrazione spetta sull’ammontare effettivamente versato nel corso del 2021 ed è ripartita in 5 rate annuali di pari importo.

Non può essere detratta la spesa sostenuta nel 2021 che è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nella Certificazione Unica 2022.

### **Documentazione relativa alle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto alla detrazione del 50% o del 110%**

Spetta la detrazione del 50% per le spese sostenute dall’1.3.2019 al 31.12.2021 per l’acquisto e la posa in opera delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”) dei privati, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW.

La detrazione compete nella misura del 110% per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021, a determinate condizioni.

### **Documentazione relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto alla detrazione del 36-50% (110% per gli impianti fotovoltaici):**

- codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, una autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
- dati catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
- documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- comunicazione preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
- ricevute di pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;
- fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
- certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati nel 2021 anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
- eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati nel 2021 (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede;

- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018 dai quali deriva un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione.

In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l'installazione di impianti solari fotovoltaici e l'installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021 la detrazione del 50% può elevarsi al 110%, a determinate condizioni.

**Documentazione relativa all'acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-50%:**

- atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell'unità immobiliare dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il numero dei contitolari, situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati;
- in alternativa, dichiarazione dell'impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
- codice fiscale dell'impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

**Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013 al 31.12.2016 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

**Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. "sismabonus")**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall'1.1.2017;
- su edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
- riguardanti costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018 dai quali deriva un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione.

Verificare il possesso delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici con percentuale di detrazione del 70% o 80%, 75% o 85% (co. 1-*quater* e 1-*quinquies* dell'art. 16 del DL 63/2013).

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione è elevata al 110% ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

Se per gli interventi di miglioramento sismico spetta la detrazione al 110% e se il beneficiario della detrazione opta per la cessione del corrispondente credito all'impresa di assicurazione con la quale stipula contestualmente una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo la detrazione del 19% è elevata al 90%.

**Documentazione relativa agli acquisti di unità immobiliari in edifici antisismici che danno diritto alla detrazione del 75%, 85% o 110% (c.d. "sismabonus acquisti")**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2021 per l'acquisto di unità immobiliari:

- le cui procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio devono essere iniziate successivamente all'1.1.2017;

- nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
- oggetto di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche realizzati da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le quali provvedano, entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.7.2021) dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile;
- comunicazione all'ENEA in relazione agli interventi ultimati dall'1.1.2018 dai quali deriva un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione.

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione è elevata al 110% ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

**Documentazione relativa agli interventi antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica, sulle parti comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione dell'80% o dell'85% (c.d. “bonus combinato sisma-eco”)**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali:

- le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dall'1.1.2017;
- ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
- finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.

**Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione dal 50% al 110% (c.d. “ecobonus” e “superbonus”)**

- fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all'osservanza della normativa IVA);
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i soggetti titolari di reddito d'impresa);
- altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d'impresa);
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all'esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
- asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
- attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
- copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all'ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;
- attestazione della mancata conclusione dei lavori nel 2021;
- documentazione relativa ad eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
- documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all'acquirente, donatario o erede.

La detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute:

- dall'1.1.2015 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili e di schermature solari;

- dall'1.1.2016 per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti;
- dall'1.1.2018 per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.

Per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 31.12.2021, la detrazione è elevata al 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).

### **Documentazione relativa agli interventi di rifacimento delle facciate degli edifici che danno diritto alla detrazione del 90% (c.d. “bonus facciate”)**

Documentazione relativa alle spese sostenute nel 2020 e 2021 per:

- gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi);
- di edifici ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

In particolare:

- fatture o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i soggetti titolari di reddito d'impresa);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.

### **Documentazione relativa al c.d. “bonus verde” che dà diritto alla detrazione del 36%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2021 per:

- la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni condominiali e per le spese di progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.

In particolare:

- fatture di acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.

#### **Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” che dà diritto alla detrazione del 50%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021:

- per l'acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l'etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l'obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
- finalizzati all'arredo di unità immobiliari residenziali:
  - oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
  - oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

- di un edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
- oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.

In particolare:

- per le spese sostenute nel 2021, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati dall'1.1.2020;
- fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
- eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
- comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all'azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
- certificazione dell'amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione;
- comunicazione all'ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall'1.1.2018 di elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico, con la relativa ricevuta di trasmissione.

#### **Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” per le giovani coppie che dà diritto alla detrazione del 50%**

Documentazione relativa alle spese sostenute dall'1.1.2016 al 31.12.2016 per l'acquisto di mobili da parte delle giovani coppie che nel 2015 o 2016 hanno acquistato un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

In particolare:

- atto di acquisto dell'immobile da cui rilevare la data in cui è stato effettuato e che in capo all'acquirente sia soddisfatto il requisito anagrafico dell'età;

- fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini parlanti con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;
- documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente).

La detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta documentazione deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.

**Documentazione relativa all'acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno diritto alla detrazione del 50% dell'IVA**

Documentazione relativa alle spese sostenute, dall'1.1.2016 al 31.12.2017, per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione delle stesse.

In particolare:

- atto di acquisto dell'immobile avvenuto nel 2016 o 2017 (deve potersi evincere che l'immobile è stato acquistato dall'impresa costruttrice, di ripristino o di ristrutturazione, la destinazione d'uso dell'immobile e la classe energetica, il vincolo pertinenziale in caso di acquisto di pertinenze);
- fatture di acquisto da cui si rilevi l'importo dell'IVA pagata nel 2016 e/o 2017.

La documentazione relativa agli acquisti avvenuti nel 2016 o 2017 deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.

**Documentazione relativa ai contratti di locazione dell'abitazione principale:**

- eventuale contratto di locazione dell'abitazione principale, stipulato ai sensi della L. 431/98, sia a canone "convenzionale" che "libero", compresi i contratti di durata transitoria;
- documentazione riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni di locazione;
- eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.

## PERSONE FISICHE TITOLARI DI PARTITA IVA

- contratti di *leasing* esistenti; occorre distinguere tra:
  - contratti stipulati prima del 29.4.2012;
  - contratti stipulati tra il 29.4.2012 e il 31.12.2013;
  - contratti stipulati a partire dall'1.1.2014;
- certificazioni dei sostituti d'imposta attestanti le ritenute subite nel 2021 (di regola, Certificazione Unica 2022);
- in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito (es. ricevute di bonifici accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così come risultante dalle relative fatture;
- ammontare delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati per l'esercizio della professione;
- modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti dall'1.1.2021 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se con saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso.

## DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE

- per le partecipazioni cedute, indicazione della data di acquisizione e di cessione, nonché dell'attività esercitata dalla società partecipata;
- certificazioni dei sostituti d'imposta (di regola, Certificazione Unica 2022) attestanti le ritenute subite nel 2021 (es. provvigioni, prestazioni effettuate a favore dei condomini, prestazioni relative ad interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici);
- in mancanza delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l'importo del compenso netto effettivamente percepito (es. ricevute di bonifici accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così come risultante dalle relative fatture;
- prospetto dei soci esistenti alla fine del 2021, specificando per ciascuno di essi se l'attività nell'impresa ha costituito attività prevalente nel corso dell'anno (o soltanto per alcuni mesi). Specificare inoltre quali soci o associati hanno prestato attività nel 2021 ma non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio, nonché eventuali variazioni dei soci intervenute nel 2022;
- estremi identificativi dei rapporti con gli operatori finanziari mediante i quali sono state effettuate tutte le operazioni attive e passive relative all'esercizio dell'attività d'impresa;

### Dati utili per il calcolo di agevolazioni:

- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni materiali strumentali nei casi di investimenti effettuati entro il 31.12.2020 per i quali entro il 31.12.2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (ai fini del "super-ammortamento");
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni materiali strumentali "4.0" nei casi di investimenti effettuati nel 2020 per i quali entro il 31.12.2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (ai fini dell'"iper-ammortamento");
- costi di acquisto (o canoni di *leasing*) di beni strumentali immateriali "Industria 4.0" nei casi di investimenti effettuati nel 2020 per i quali entro il 31.12.2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione (ai fini della maggiorazione del 40% per i soggetti che beneficiano dell'"iper-ammortamento");
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni materiali strumentali ordinari relativi al periodo 1.1.2020 - 15.11.2020, ai fini del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 188 della L. 160/2019;
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni materiali strumentali "Industria 4.0" relativi al periodo 1.1.2020 - 15.11.2020, ai fini del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 189 della L. 160/2019;
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni strumentali immateriali "Industria 4.0" relativi al periodo 1.1.2020 - 15.11.2020, ai fini del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 190 della L. 160/2019;
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni materiali e immateriali strumentali ordinari relativi al periodo 16.11.2020 - 31.12.2021, ai fini del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 1054 della L. 178/2020; vanno indicati separatamente anche gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 ma effettuati entro il 31.12.2022;
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni materiali strumentali "Industria 4.0" relativi al periodo 16.11.2020 - 31.12.2021, ai fini del credito d'imposta per investimenti di cui all'art. 1 co. 1056 della L. 178/2020; vanno indicati separatamente anche gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 ma effettuati entro il 31.12.2022;
- costo d'acquisto (o canoni di *leasing*) di nuovi beni strumentali immateriali "Industria 4.0" relativi al periodo 16.11.2020 - 31.12.2023, ai fini del credito d'imposta per investimenti di cui

all'art. 1 co. 1058 della L. 178/2020; vanno indicati separatamente anche gli investimenti "prenotati" entro il 31.12.2021 ma effettuati entro il 31.12.2022;

- costo del personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo addetto ad attività di ricerca e sviluppo e innovazione;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di beni materiali mobili e *software* utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo e innovazione;
- documentazione relativa a spese per contratti di ricerca *extra-muros*, con particolare riferimento a contratti di ricerca stipulati con università o *start up* innovative;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo e innovazione;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo e innovazione ammissibili al credito d'imposta svolti internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota;
- documentazione relativa all'utilizzo diretto o alla concessione in uso a terzi di beni immateriali agevolabili con il "vecchio" regime di *Patent box* (es. *software* coperto da *copyright*, marchi, brevetti);
- costi di ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali agevolabili (es. *software* coperto da *copyright*, brevetti) con la super deduzione del 110%;
- compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri per i procedimenti di negoziazione assistita e arbitrato;
- aumenti di capitale sottoscritti in società del gruppo, o finanziamenti concessi ad altre società del gruppo;
- atti di acquisto di partecipazioni, aziende o rami di azienda da altre società del gruppo;
- atti di sottoscrizione delle quote della società provenienti da soci non residenti;
- contributi ricevuti a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dati necessari ai fini del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, ovvero spese per canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo relativi ai mesi da gennaio a luglio 2021 (per le imprese turistiche) o da gennaio a maggio 2021 (per gli altri soggetti ammessi al beneficio), ovvero spese per canoni di locazione da gennaio a marzo 2022 (per i soggetti con esercizio non coincidente con anno solare), ovvero spese per canoni 2020 (da marzo a dicembre 2020 per le imprese turistiche; da marzo a giugno 2020 per gli altri soggetti ammessi al beneficio) corrisposti tardivamente nel 2021;
- spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, per le quali è stata presentata apposita domanda all'Agenzia delle Entrate;
- sponsorizzazioni sportive;
- dati necessari ai fini del credito d'imposta per i fornitori di servizi in merito al "*bonus vacanze*";
- commissioni addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati;
- spese per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici e per il collegamento con i registratori telematici.